

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (AI SENSI DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107)

TRA

L' ISTITUTO con sede in
via..... - CAP..... – PROV., codice fiscale
d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato legalmente da..... nata a
.....(.....) il

E

Educo S.c.a.r.l. con sede legale in Via E. Lanzara 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA) – C.F. e P.IVA: 04233930652 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Calatola Giuseppe nato a Sarno il 10/09/1978.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Educo S.c.a.r.l., qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'ISTITUTO, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiunta-mente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

Sede Legale: Via E. Lanzara 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA)

Sedi Operative: Sanremo (IM): Via Roma 54 - Ponte nelle Alpi (BL): Via Nuova Erto 70

Usmate Velate (MB): Viale Lombardia 44 - San Colombano al Lambro (MI): Via C. Battisti 20/6

Bologna (BO): Via di Corticella 184/10 - Salerno (SA): Piazza Vittorio Veneto

P.iva 04233930652 – Accreditata Miur Direttiva Ministeriale n. 170/2016

Tel 0184 506070 – email info@educoitalia.it - www.educoitalia.it - pec: raccomandata@pec.cooperativaeduco.it

- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d. elaborazione di un report (scheda di valutazione predisposta dall'Istituto) sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i tirocinante/i è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Sede Legale: Via E. Lanzara 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA)

Sedi Operative: Sanremo (IM): Via Roma 54 - Ponte nelle Alpi (BL): Via Nuova Erto 70

Usmate Velate (MB): Viale Lombardia 44 - San Colombano al Lambro (MI): Via C. Battisti 20/6

Bologna (BO): Via di Corticella 184/10 - Salerno (SA): Piazza Vittorio Veneto

P.iva 04233930652 – Accreditata Miur Direttiva Ministeriale n. 170/2016

Tel 0184 506070 – email info@educoitalia.it - www.educoitalia.it - pec. raccomandata@pec.cooperativaeduco.it



L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico. Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortuni o esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge. In caso d'infortunio durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del DLgs. 81/2008 il soggetto promotore - Istituto-si fa carico dell'obbligo della formazione generale e specifica (rischio medio) sulla sicurezza in base all'art.37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

L'azienda si impegna a far svolgere allo stagista le attività per le quali è sufficiente la formazione erogata dalla scuola ai fini della sicurezza, fatte salve le informazioni che saranno comunque fornite in loco; in caso l'azienda lo ritenga necessario potrà integrare la formazione erogata dalla scuola ai fini della sicurezza oppure limitare le possibili attività dello stagista alla formazione ricevuta.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

Art. 7

1. La presente convenzione ha validità dal..... fino al e si applicherà ad ogni tirocinio, che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nei singoli Progetti formativi individuali.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione:

1. a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
2. b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante indirizzo in forma scritta e avrà effetto dalla data indicata dal soggetto ospitante.

.....,li

Istituto

Educo S.c.a.r.l.

Firma.....

.....

Sede Legale: Via E. Lanzara 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA)

Sedi Operative: Sanremo (IM): Via Roma 54 - Ponte nelle Alpi (BL): Via Nuova Erto 70

Usmate Velate (MB): Viale Lombardia 44 - San Colombano al Lambro (MI): Via C. Battisti 20/6

Bologna (BO): Via di Corticella 184/10 - Salerno (SA): Piazza Vittorio Veneto

P.iva 04233930652 – Accreditata Miur Direttiva Ministeriale n. 170/2016

Tel 0184 506070 – email info@educoitalia.it - www.educoitalia.it - pec: raccomandata@pec.cooperativaeduco.it

Appendice alla Convenzione

1) Educo S.c.a.r.l., si impegna a non fare effettuare agli stagisti attività per le quali è prescritta la sorveglianza sanitaria.

In particolare:

- non effettueranno attività continuativa con uso di videoterminali o computer per più di 20 ore settimanali e dopo ogni centoventi minuti di attività continuativa con uso di videoterminali o computer saranno previsti quindici minuti di pausa.
- Non movimenteranno carichi superiori a 20 kg se maschi o 15 kg se femmine, con l'uso delle scale NIOSH e SNOOK CIRIELLO o simili per tener conto delle condizioni di movimentazione.
- Non supereranno relativamente al rumore i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, fissati a:
 - a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa);
 - b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa);
 - c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa).
- Non saranno esposti a vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni artificiali o atmosfere esplosive.
- Non saranno esposti ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto o biologici.
- Non opereranno in ambienti interrati o seminterrati.
- Opereranno in un ambiente sano e sicuro.
- Saranno forniti i dpi se necessari
- Non saranno oggetto di stress lavoro correlato o mobbing.
- Saranno formati prima dell'uso di eventuali apparecchiature.

A fronte di richiesta delle autorità di controllo le aziende si impegneranno a fornire l'eventuale loro documentazione attenente i rischi e la sicurezza sul lavoro.

2) In riferimento alle esigenze del tirocinio lo studente può effettuare spostamenti tra le diverse sedi operative e/o al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Pertanto, gli studenti possono trasferirsi dalla sede ad altra destinazione con mezzi pubblici e anche con mezzi privati se accompagnati dal personale del soggetto ospitante.

.....,li

Istituto

Educo S.c.a.r.l.

Firma.....

.....